



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ARGENTINO	PIETRO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MONOPOLI	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>	ROCHIRA	ROBERTO ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente


SENTENZA

- sul ricorso n. 1313/09
depositato il 22/05/2009

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° [REDACTED] DEL 04.3.09 SANZ.AMMINISTR.
IMP.SOSTITUTIVA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1313/09

UDIENZA DEL

21/10/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

809

PRONUNCIATA IL:

21.10.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

5 NOV. 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Rag. Claudio [REDACTED]

Fatto e Diritto

Con ricorso presentato in Commissione il 22/05/2009, [redacted] proponeva opposizione avverso l'atto n. [redacted] di prot. del 04/03/2009 mediante il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto 2 le comunicava il rifiuto alla restituzione della somma di € 8.676,80 versata il 29/04/2004 a titolo di imposta sostitutiva ex art. 7 L. n. 448/2001 e successive modifiche per la rivalutazione di un'area fabbricabile. L'Ufficio motivava il diniego in base alla circostanza che la richiesta di rimborso era stata presentata il 23/01/2009 e cioè oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 600/1973.

La ricorrente deduceva, invece, che la sua istanza traeva origine dal versamento di 13.640 da lei effettuato il 31/10/2008 a seguito della rideterminazione della medesima area per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 - co. 91 - L. 24/12/2007 n. 244 (c.d. Finanziaria 2008), concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Il 01/07/2009 si costituiva l'Ufficio suindicato mediante deposito di controdeduzioni con le quali ribadiva le ragioni poste a sostegno del rifiuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria sulle spese di lite.

All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.

Il ricorso è fondato. La ricorrente ha sostenuto che il suo diritto al rimborso si è concretizzato solo dopo l'emanazione della Legge Finanziaria 2008 e che prima dell'entrata in vigore della stessa, non poteva formulare alcuna istanza in merito.

L'Ufficio ha sostenuto che, in base alla previsione dell'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, comunque, la possibilità di ottenere il rimborso è soggetta al termine decadenza dei quarantotto mesi decorrenti dalla data del primo versamento e, a tal proposito, ha citato la circolare 236/E del 10/06/2008 allegata all'atto di costituzione.

In realtà il termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 si applica ad ogni tipologia di indebito tributario conseguente a versamenti sin dall'origine non dovuti. Tale normativa va, però, coordinata con il disposto dell'art. 21 - co. 2° - D. Lgs. n. 546/1992 (già art. 16 - co. 6° - D.P.R. n. 636/1972) che ha sicuramente carattere residuale e concerne, anche, le diverse ipotesi in cui il diritto alla restituzione sorge in data potestiore al pagamento dell'imposta. Tanto è vero che l'ordinamento tributario prevede applicazioni particolari della regola generale fissata nel predetto art. 21 (v. per esempio l'art. 38 - co. 4° - D.P.R. n. 600/1973).

La novità e la obbiettiva controvertibilità della questione trattata, costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso proposto da [redacted] e, per l'effetto, annulla l'atto di rifiuto espresso di cui in premessa. Spese compensate.

Così deciso in Taranto il 21/10/2013.

IL PRESIDENTE

Dr. Pietro ARGENTINO

